Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 8 aprile 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1953, n. 173.

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare concesse agli appartenenti alle disciolte milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialità, e milizie speciali per atti di valore compiuti in tempo di pace e revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 535, sono ripristinate, a domanda degli interessati, semprechè possano escludersi dalla concessione della decorazione natura e finalità politiche.

Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministro per la difesa previo parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

Art. 2.

I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente art. 1 sono dovuti a decorrere dalla data dei singoli provvedimenti di ripristino.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sarà fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 363 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 179.
Soppressione dell'Istituto sperimentale del vetro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale del vetro, con sede in Venezia, istituito con regio decreto 19 gennaio 1940, n. 467, è soppresso.

Art. 2.

Le attività e le passività dell'ente predetto saranno con decreto del Ministro per l'industria e il commercio trasferite a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attività di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria del vetro.

Art. 3.

L'impiego delle attività nonchè la estinzione delle passività del soppresso istituto saranno fatti dall'ente predetto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 180.
Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica finanziati in dipendenza delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n. 580 e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.

Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 647 e 25 luglio 1952, n. 949, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano; nonchè ai concessionari dei lavori di manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei Governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonchè dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento, e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Art. 3.

L'importo delle detrazioni come sopra effettuate sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 181.
Autorizzazione di spesa per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni metallici per il collocamento di apparecchiature, fornite dall'E.R.P., per la revisione ed il controllo di autoveicoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A carico del bilancio del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni in aggiunta a quella autorizzata con la legge 21 novembre 1950, n. 1008, per costruzioni edili e per l'acquisto e l'impianto di capannoni metallici occorrenti per il collocamento di apparecchiature, fornite dall'E.R.P., per la revisione ed il controllo degli autoveicoli.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

LEGGE 11 marzo 1953, n. 182.

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'art. 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4, si avvale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

« Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito, o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I. ».

Art. 3.

La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'art. 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Fanfani — Zoli — Campilli — La Malfa — Cappa

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

LEGGE 12 marzo 1953, n. 183.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pella — Campilli — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna relativo ai beni italiani in Cirenaica

Rome, 7th November, 1951

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of to-day's date signed on your behalf by the Secretary General, His Excellency Count Vittorio Zoppi, referring to the recent discussions which have taken place in Rome between representatives of the Italian Government and His Majesty's Government in the United Kingdom regarding the procedure to be adopted in connexion with the hand-over and future administration of Italian private property in Cyrenaica, in implementation of Article 4, sub-paragraph 4 (c), of the Anglo-Italian Agreement of 28th June, 1951. These discussions resulted in an agreement, subject to the approval of the two Governments, of which the details are contained in the Annex to Your Excellency's Note.

I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the Annex to your Note — the English text of which is attached hereto — have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom, who agree to Your Excellency's proposal that your Note with its enclosure, together with the present reply, shall constitute an Agreement between our two Governments for the hand-over and future administration of Italian private property in Cyrenaica.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

V. A. L. MALLET

His Excellency Alcide DE GASPERI
Minister for Foreign Affairs — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEX

Agreement regarding the hand-over and future administration of Italian private property in Cyrenaica

Article 1

General

(1) As from a date, not later than the 15th November, 1951, to be agreed between the Italian Government and the Government of the United Kingdom (hereinafter referred to as « the agreed date »), the management and administration of all property in Cyrenaica referred to in the Anglo-Italian Agreement of the 28th June, 1951, other than the property of institutions, companies and associations referred to in paragraphs 5 and 9 of Article 5 of that Agreement, shall, if it is still in the custody of the present Custodian of Property Department, be undertaken by an officer nominated from time to time by the Italian Government until the property can be released to the owners. The officer in question (hereinafter referred to as the « appointed officer ») shall be entitled to employ such staff as may be appropriate for the carrying out of such duties.

(2) The appointed officer shall take over all assets and all liabilities as they stand at the agreed date.

(3) The appointed officer shall release any such property to the owners only when they have given the discharge and indemnity referred to in the Anglo-Italian Agreement of 28th June, 1951. The appointed officer shall deliver such discharges and indemnities to the competent Representative of the Government of the United Kingdom.

(4) The Government of the United Kingdom shall hand over all records dealing with the administration of the said property and, subject to Article 3, all funds held by the Custodian of Property in Cyrenaica for the account of the Italian owners.

Article 2

Organisation of future Administration

(1) On the agreed date the Government of the United Kingdom shall make available to the Italian Government the office accommodation at present occupied by the Custodian of Property Department.

(2) The Italian Government shall, after the agreed date, in the first instance continue in service on the present conditions the locally engaged staff of the Custodian of Property Department who elect to remain so employed.

(3) The Government of the United Kingdom shall discharge all outstanding obligations to locally engaged staff on the agreed date.

(4) Subject to the individual officials concerned being willing, the Government of the United Kingdom shall retain the British officials of the present Custodian of Property Department on the staff of the United Kingdom Representative in Benghazi for a period of three months from the agreed date, to be available as required to assist the appointed officer in checking individual owners' accounts and effecting the smooth running of the new organisation.

Article 3

Costs of Rehabilitation

(1) In pursuance of the principle established by Article 3 of the Anglo-Italian Agreement of the 28th June, 1951, the Government of the United Kingdom shall be entitled to retain from the funds under their control on the agreed date the sum of £ 25,000 Egyptian in full and final settlement of outstanding claims in respect of the costs of the rehabilitation of the property to which this Agreement relates.

(2) The Government of the United Kingdom shall supply to the appointed officer, not later than the 1st January, 1952, particulars of all such rehabilitation costs as have not yet been communicated to the Italian Government.

Roma, 7 novembre 1951

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che hanno avuto luogo a Roma fra i Rappresentanti del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito e quelli del Governo italiano sulla procedura da adottare in relazione al passaggio di consegne ed alla futura amministrazione delle proprietà private italiane in Cirenaica in esecuzione di quanto disposto dall'art. 4-4 (c) dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951. Tali conversazioni

si sono concluse con un Accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, come dal testo allegato alla presente lettera.

Il contenuto della presente lettera e quello dell'allegato hanno ricevuto l'approvazione del Governo italiano. Se essi pertanto risultano accettati anche da parte del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito, propongo che la presente lettera e il suo allegato, insieme con la risposta di Vostra Eccellenza in termini analoghi, costituiscano la prova dell'Accordo intervenuto fra i nostri due Governi per il regolamento del passaggio di consegne e della futura amministrazione delle proprietà private italiane in Cirenaica.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

p. *Il Ministro*: ZOPPI

A Sua Eccellenza
Sir Victor A. L. MALLET K. C. M. G., C. V. O.
Ambasciatore di S. M. Britannica — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO

Accordo relativo al passaggio di consegne e alla futura amministrazione delle proprietà private italiane in Cirenaica.

Articolo 1

Disposizioni generali

1) A partire da una data non successiva al 15 novembre 1951, quale sarà convenuta fra il Governo italiano e quello del Regno Unito (nel testo indicata come « la data convenuta »), la gestione e l'amministrazione di tutte le proprietà italiane in Cirenaica di cui è parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951 ad eccezione di quelle degli Enti indicati nei paragrafi 5 e 9 dell'art. 5 di tale Accordo, verranno assunte, ove le proprietà stesse siano tuttora amministrate dall'attuale Ufficio del Custode britannico e fino al momento in cui saranno restituite agli aventi diritto, da un funzionario debitamente nominato dal Governo italiano.

Il funzionario suddetto (nel testo indicato come « l'amministratore ») avrà facoltà di impiegare alle proprie dipendenze tutto il personale che risulterà necessario per l'assolvimento di tale compito.

2) L'amministratore prenderà in consegna tanto le attività quanto le passività patrimoniali relative alle proprietà anzidette quali risulteranno alla data convenuta.

3) L'amministratore restituirà agli aventi diritto le singole proprietà soltanto dopo che ne avrà ricevuto la dichiarazione liberatoria di cui è parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951 Tale dichiarazione sarà da lui rimessa al competente Rappresentante del Governo del Regno Unito.

4) Il Governo del Regno Unito si impegna a consegnare tutti i documenti relativi all'amministrazione delle proprietà predette nonchè, salvo quanto disposto dal successivo art. 3, tutti i fondi posseduti dal Custode britannico in Cirenaica per conto dei proprietari italiani.

Articolo 2

Organizzazione della futura Amministrazione

1) Alla data convenuta il Governo del Regno Unito metterà a disposizione del Governo italiano l'attrezzatura e i locali d'ufficio attualmente occupati dall'ufficio del Custode britannico.

2) Dopo la data convenuta il Governo italiano manterrà inizialmente in servizio, alle stesse condizioni attuali, gli impiegati assunti localmente dall'ufficio del Custode britannico che saranno disposti a rimanere al loro posto.

3) Il Governo del Regno Unito provvederà a soddisfare il personale assunto localmente di ogni suo avere fino alla data convenuta.

4) Il Governo del Regno Unito si dichiara disposto a trattenere in servizio, qualora consentano, per un periodo di tre mesi dalla data convenuta, nel personale della Rappresentanza britannica in Bengasi, gli attuali funzionari britannici dell'Ufficio del Custode in modo che essi siano disponibili, quando necessario, per assistere l'amministratore nel controllo dei conti dei singoli proprietari e per agevolare il buon funzionamento della nuova organizzazione.

Articolo 3

Spese di riparazione di immobili

1) In applicazione del principio stabilito dall'art. 3 dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, il Governo del Regno Unito potrà trattenere, sui fondi in suo possesso alla data convenuta, la somma di venticinquemila lire egiziane a piena e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa per spese di riparazione effettuate alle proprietà cui si riferisce il presente Accordo.

2) Il Governo del Regno Unito provvederà a fornire all'amministratore, entro il 1° gennaio 1952, tutti i particolari concernenti le spese di riparazione che non siano già stati comunicati al Governo italiano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1952.

Provincializzazione della strada comunale denominata « delle Bore d'Aso » in provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 21 dicembre 1949, n. 941, con la quale la Deputazione provinciale di Ascoli Piceno, in accoglimento dei voti del comune di Montefiore dell'Aso, ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada comunale denominata: « delle Bore d'Aso », congiungente la provinciale: « Montevarmine, fra Santa Maria della Fede e Montefiore dell'Aso, con la provinciale Valdaso-Montefiore d'Aso », della estesa di km. 3+400;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 2 agosto 1952;

Considerato che la strada, di cui trattasi, ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale, denominata: « delle Bore d'Aso », congiungente la provinciale: « Montevarmine », fra Santa Maria della Fede e Montefiore dell'Aso, con la provinciale. « Valdaso-Montefiore d'Aso », della estesa di km. 3+400, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Ascoli Piceno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1953
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 259

(1515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Ricostituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 luglio 1939, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Caltanissetta di promuovere col concorso del Governo il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 29.000, e che l'altra metà rimanesse a carico della provincia di Caltanissetta e dei comuni di Butera e di Niscemi;

Vista la deliberazione in data 23 maggio 1952, con la quale l'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto di ricostituire il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato, la Provincia ed i comuni di Butera e Niscemi partecipandovi col contributo annuo di L. 10.000;

Vista la deliberazione in data 7 giugno 1952, con la quale il comune di Butera ha chiesto di partecipare alla ricostituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato, la Provincia ed il comune di Niscemi, col contributo annuo di L. 4000;

Vista la deliberazione in data 5 giugno 1952, con la quale il comune di Niscemi ha chiesto di partecipare alla ricostituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato, la Provincia ed il comune di Butera col contributo annuo di L. 15.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato, la provincia di Caltanissetta ed i comuni di Butera e di Niscemi è ricostituito per anni cinque, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1956-57, col contributo annuo di L. 29.000 (ventinovemila), a carico dello Stato.

L'altra metà rimane a carico dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, per L. 10.000 (diecimila) annue, del comune di Butera per L. 4000 (quattromila) annue e del comune di Niscemi per L. 15.000 (quindicimila) annue.

Il contributo statale, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1953
Registro n. 3 *Azienda di Stato for. dem., foglio n.* 167. — RELLÈVA

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1953.

Trasferimento parziale dell'abitato di Valguarnera in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuta la necessità di procedere al trasferimento parziale in altra sede dell'abitato di Valguarnera, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951 in Sicilia;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;

Decreta:

L'abitato di Valguarnera, in provincia di Enna, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente al rione Spirito Santo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1953
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 187

(1611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Licenza (Roma) di un mutuo di L. 2.198.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.930.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'8 novembre 1952.

(1676)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 299, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Foza (Vicenza) di un mutuo di L. 2.116.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1677)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 295, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nardodipace (Catanzaro) di un mutuo di L. 744.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1678)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Trenta (Cosenza) di un mutuo di L. 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1679)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) di un mutuo di L. 1.683.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.244.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1952.

(1680)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1681)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia

(Manifestazione di Agnano 29 marzo 1953)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 29 marzo 1953 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 29 marzo 1953 nell'Ippodromo di Agnano (Napoli), aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

I Premio L. 40.000.000:
Biglietto Serie A n. 10408 abbin. al cavallo Birbone

II Premio L. 5.000.000:
Biglietto Serie E n. 25758 abbin. al cavallo Tryhussey

III Premio L. 2.000.000:
Biglietto Serie T n. 20093 abbin. al cavallo Bayard

B) Premi abbinati agli altri ventisette cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 200.000:

1) Bigl. serie C	n. 18915		15) Bigl. serie O	n. 65655
2) » » C	» 52034		16) » » P	» 10647
3) » » D	» 05403		17) » » P	» 39487
4) » » E	» 76879		18) » » P	» 50182
5) » » G	» 44829		19) » » P	» 79679
6) » » H	» 06591		20) » » Q	» 26240
7) » » H	» 15443		21) » » R	» 25079
8) » » H	» 29211		22) » » S	» 25263
9) » » H	» 52172		23) » » T	» 24198
10) » » I	» 17699		24) » » T	» 38047
11) » » I	» 61815		25) » » U	» 31724
12) » » L	» 24027		26) » » U	» 42748
13) » » L	» 26437		27) » » Z	» 33122
14) » » M	» 65570			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie A n. 10408 vincente il primo premio . . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie E n. 25758 vincente il secondo premio . . . L. 200.000
3) al venditore del biglietto serie T n. 20093 vincente il terzo premio . . . L. 130.000

Ai ventisette venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 10.000 ciascuno.

D) Premi di affluenza:

1° premio L. 400.000: biglietto serie F n. 04259
2° » » 200.000: » » Q » 72719
3° » » 100.000: » » Q » 76722

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 1° aprile 1953

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(1675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Caserta

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1953, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Caserta viene prorogata fino al 31 ottobre 1953 ed il dott. Vasco Ferrari è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri conferiti dal precedente decreto Ministeriale 25 ottobre 1952 e con l'obbligo di provvedere, entro il predetto termine del 31 ottobre 1953, alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'articolo 2364, numeri 2, 3 e 4 del Codice civile.

(1687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato di usufrutto del Prestito redimibile 3,50 % 1934, n. 441807 per l'annua rendita di L. 483 intestato a Migliori Grazia Matilde fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Rebora Margherita domiciliata in Roma, con usufrutto a quest'ultima.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	636 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

N. 79

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 aprile 1953

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	624,93	636 —
»	Firenze	624,90	634 —
»	Genova	624,90	636,50
»	Milano	624,90	636 —
»	Napoli	624,90	635 —
»	Palermo	624,91	636 —
»	Roma	624,88	636,50
»	Torino	624,91	633 —
»	Trieste	624,93	—
»	Venezia	624,91	635 —

Media dei titoli del 7 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,575
Id. 3,50 % 1902	62,90
Id. 3 % lordo	74,40
Id. 5 % 1935	95,475
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	636,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscri-zione 2	Ammon-tare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	490753	7.700 —	Cocozza Lucrezia di Pasquale moglie di *Chiamura* Gaetano di Giovanni, dom. a Bari, vincolata per dote.	Cocozza Lucrezia di Pasquale moglie di *Chianura* Gaetano, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	205673	2.225 —	Filippone Antonio fu Ernesto, Iacampo Rosetta e Mario di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di questo ultimo, dom. in Campobasso, eredi indivisi, in parti uguali, con usufrutto a Iacampo Elvira fu *Michele*, dom. in Campobasso.	Come contro, con usufrutto a Iacampo Elvira fu *Vitangelo Michele*, dom. in Campobasso.
P. R. 3,50 % (1934)	394097	1.750 —	Vecchio Anna-Maria di Lorenzo moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno), *con vincolo dotale.*	Vecchio Anna-Maria di Lorenzo moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1262)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1953:

Stame Franco, notaio residente nel comune di Lizzano in Belvedere, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Rocchi Giorgio, notaio residente nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Monzuno, stesso distretto;

Solaro Guido, notaio residente nel comune di Borgo Vercelli, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Como;

Napolitano Salvatore, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli;

Cioffi Giovanni, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Castel San Giorgio, stesso distretto.

(1662)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale case popolari per mutilati e invalidi per servizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1953, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per mutilati e invalidi per servizio ed è stato approvato il relativo statuto.

(1634)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei modelli di « registro dei lavoratori portuali » e di « libretto di ricognizione » per lavoratore portuale.

In applicazione degli articoli 131 e 132 del Codice della navigazione e degli articoli 130 e 135 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione, sono stati approvati con decreto Ministeriale 9 ottobre 1952 i modelli di « registro dei lavoratori portuali » e di « libretto di ricognizione » per lavoratore portuale.

(1651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Gurgitello » con sede in Casamicciola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1953, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa « Gurgitello », con sede in Casamicciola (Napoli), costituita con atto 15 agosto 1947 per notaio Bonaventura Mazzella, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1327)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 25 luglio 1952, n. 20406.2/10320, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale, dottor Salvatore Scandura, impedito per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Scandura è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Carmine Calvanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1473)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a sette posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.24.202.233821 in data 5 febbraio 1953;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sette posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 37 Ufficio riscontro ferr., foglio n. 126. — LA MICELA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a sette posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana, possedere la patente di motorista navale di 1° o 2° grado rilasciata da una Capitaneria di porto, essere immatricolati nella gente di mare di 1ª categoria ed avere non meno di un anno di navigazione di altura nella marina mercantile o in quella militare con la qualifica di motorista navale.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con uno di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione ed i periodi di servizio effettuati;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso-programma);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare ed i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; i militari trovantisi ancora sotto le armi debbono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani che alla data del presente bando non siano stati ancora sottoposti a visita di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) estratto matricolare mercantile dal quale dovranno risultare chiaramente i seguenti estremi:

1) la denominazione dell'unità d'imbarco;

2) le date d'imbarco e sbarco su ogni singola unità;

3) le qualifiche rivestite su ogni singola unità;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

i) certificato di licenza elementare superiore e patente di motorista di cui al punto 1. Della patente di motorista è ammessa la copia notarile;

l) stato di famiglia, debitamente legalizzato, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenunti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà la esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali (data di inizio che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica), i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per la Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di motorista in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei congiunti o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 1948 oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per la idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,50, acutezza visiva 14/10 complessivamente senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e categorie assimilate, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria - tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta e la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale, dovranno essere consegnate, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

8. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

9. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

10. Gli esami saranno scritti, grafici, pratici ed orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

11. Per ciascuna prova, ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prova grafica	»	10
prova pratica	»	30
prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritta e grafica, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato, potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 20 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nelle votazioni complementari, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 13).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., debbono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della formazione della graduatoria di cui al presente punto 12, prima della data di inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3.

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministero per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

14. I primi sette della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I motoristi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

15. Il motorista in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi sette della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 7.

16. Nell'atto in cui i motoristi in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

17. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsati di spese.

Roma, addì 18 febbraio 1953

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere, nell'ordine appresso indicato, le seguenti prove d'esame:

una prova scritta;
una prova grafica;
una prova pratica;
una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come seggio di composizione italiana.

La prova grafica consisterà nel disegno dal vero di parti di meccanismo.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di quello di tornitore, a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1. MATEMATICA ELEMENTARE. — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali - frazioni ordinarie sistema metrico decimale rapporti e proporzioni misure delle principali superfici piane volumi dei solidi più comuni applicazioni del calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego uso delle tabelle dei manuali.

2. ELEMENTI DI FISICA. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi nozioni elementari di idrostatica peso specifico aerometri principio dei vasi comunicanti sifoni barometri manometri pompe a stantuffo pompe centrifughe ventilatori effetti del calore sui corpi termometri pirometri cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3. ELEMENTI DI CHIMICA. — Cenni elementari sui corpi semplici e composti miscugli e leghe.

4. ELEMENTI DI MECCANICA. — Forze e loro composizione nei casi più semplici dinamometri gravità terrestre centro di gravità lavoro meccanico unità di lavoro e di potenza macchine semplici.

5. NOZIONI DI CULTURA TECNICA:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge ingranaggi bielle e manovelle eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio viti micrometiche manometri dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi lubrificanti precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore: vari tipi di caldaie apparecchi di alimentazione valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna:

motori a scoppio:

composizione generale di un motore generalità di un ciclo a due e a quattro tempi rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi ciclo di lavoro diagrammi di lavoro potenza cilindri stantuffo biella albero a manovella composizione fondamentale della miscela carburata carburatore magnete silenziatore invertitore di marcia cuscinetti comuni e reggispinta sistema di refrigerazione;

norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione irregolarità avarie di funzionamento alla minima velocità e cure per evitarle casi di riscaldamento, ingranamento e fermata manutenzione e verifica a motore spento;

motori a combustione graduale:

funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi loro organi principali: basamento incastellatura cilindro motore organi moventi pompa combustibile pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento polverizzatori valvole compressore distribuzione avviamento manovra regolatore di velocità;

funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore loro organi principali: basamento incastellatura cilindro motore organi moventi pompa lavaggio pompa combustibile pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento valvole compressore distribuzione avviamento manovra regolatore di velocità;

norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole visita, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed eccessori precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo verifiche periodiche;

l) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) ROMA

Il sottoscritto . . . . . . di . .
e di . . . presa conoscenza dell'avviso in data 18 febbraio 1953 per il concorso a sette posti di motorista in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche al concorso bandito da codesta Direzione generale per posti di . . . . .

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (2) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1376)

Concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/233821 in data 5 febbraio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina, fra diplomati muniti di abilitazione tecnico-nautica (sezione capitani) nonchè della patente di capitano di lungo corso e che abbiano compiuto non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 37 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 124. — LA MICELA

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica (sezione capitani) nonchè della patente di capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

Gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma piazza della Croce Rossa non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*), e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare ed i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; i militari trovantisi ancora sotto le armi debbono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1) o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata, oltre alla patente di capitano di lungo corso;

i) originale del libretto di navigazione o estratto di detto libretto, rilasciato dalla competente autorità, aggiornato, sul quale risultino i nominativi delle navi sulle quali i concorrenti prestarono servizio, le qualifiche rivestite in dette destinazioni e i periodi di imbarco e sbarco; i concorrenti devono curare che tali indicazioni risultino anche sull'estratto dello stato di servizio militare di cui alla lettera *f*) per quanto riguarda la navigazione da essi compiuta su navi della marina militare;

l) stato di famiglia, debitamente legalizzato, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figli avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

m) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse, dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare ad altro pubblico concorso per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali (data di inizio che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica) i seguenti titoli

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a

risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di ufficiale navale di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interassati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948 oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda

6. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

7. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. — La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1.55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e categorie assimilate, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta e la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale, dovranno essere consegnate, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo avere assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. — La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Gli esami obbligatori saranno scritti ed orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e, nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prima prova orale	» 30
seconda prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prima prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla seconda prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prima prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella seconda prova orale avranno riportato almeno 6/10 dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di gurera o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi

dell'Africa Italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 13.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. debbono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della formazione della graduatoria di cui al presente punto 13, prima della data di inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministero per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

15. — I primi cinque della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ufficiali navali di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. — L'ufficiale navale di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi cinque della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di cinque.

17. — nell'atto in cui gli ufficiali navali di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, li 18 febbraio 1953

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

b) Due prove orali sulle materie indicate, contenute nel programmi e parti di programma d'insegnamento per gli Istituti Nautici stabiliti dal regio decreto 7 luglio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto legge 8 luglio 1946, e cioè:

1) prova sui programmi della V classe di navigazione, astronomia, meteorologia e oceanografia e sull'intero programma di attrezzature e manovre:

2) prova sul programma di fisica della IV e V classe, limitatamente alla parte elettrica, e sul programma elementi di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto marittimo e di statistica.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA.

Il sottoscritto . . . . di . . . . e di . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 18 febbraio 1953 per il concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente, la domanda per prendere parte anche al concorso bandito da codesta Direzione generale per posti di

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prorve facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Este (Padova)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 ottobre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Este (Padova);

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Este (Padova), nell'ordine appresso indicato:

1. Greco dott. Lorenzo	punti	90,57	su 132
2. Manzini dott. Dario	»	88,81	»
3. Milioni Arturo	»	87 —	»
4. Milan dott. Evandro	»	86,81	»
5. Gollin Renzo	»	86,62	»
6 Messina dott Francesco	»	86,10	»
7. Marzola Ilario	»	86,08	»

N.	Nome		Punti	
8.	Iozzi Giovanni	punti	85,83	su 132
9.	Zuanni dott. Federico	»	85,42	»
10.	Conte Paolo	»	85,41	»
11.	Sorrentini Alfonso	»	85,35	»
12.	Colombo Egidio	»	85,30	»
13.	Colotta Francesco	»	83,66	»
14.	Sisti Vito	»	82,93	»
15.	Damiani Italo, ex combattente	»	82,66	»
16.	Lo Presti Francesco	»	82,66	»
17.	Rodighiero dott. Rocco	»	82,40	»
18.	Valle Mario	»	82,34	»
19.	Ruffato Leone	»	82 —	»
20.	Cavalazzi Zeb	»	81,84	»
21.	Ferraro dott. Domenico	»	81,81	»
22.	Giambitto dott. Giuseppe	»	81,77	»
23.	Piva dott. Erminio	»	81,74	»
24.	Germani Toselli Francesco	»	81,66	»
25.	Cagnazzo Raffaele	»	81,33	»
26.	Montauti Antonio	»	81,10	»
27.	Repetti Pietro	»	81 —	»
28.	Baraldi dott. Dario	»	80,24	»
29.	Cavallina Egisto	»	80,18	»
30.	Toajari Umberto, ex combattente	»	80 —	»
31.	Marazzina Giuseppe	»	80 —	»
32.	Guerrieri dott. Domenico	»	79,87	»
33.	Pieschi dott. Antonio	»	79,64	»
34.	Lo Iacono dott. Domenico, ufficiale complemento	»	79,50	»
35.	Di Pietro Giuseppe	»	79,50	»
36.	Bernardoni Gino	»	79,10	»
37.	Cantonati Pietro	»	78,66	»
38.	Pasqualone Giuseppe	»	78,50	»
39.	Bonfini Umberto	»	78,06	»
40.	Zito dott. Francesco	»	77,70	»
41.	Albrizio Berardino	»	77,50	»
42.	Stagi Ugo	»	77 —	»
43.	Palermiti Domenico	»	76,67	»
44.	Contaldo Alfonso	»	76,13	»
45.	Teramo Antonio	»	75,86	»
46.	Mosele Alessandro	»	75,33	»
47.	Napolitano Sebastiano	»	74,50	»
48.	Veronese Vittorio	»	74,33	»
49.	Romano dott. Antonio	»	74,26	»
50.	Tovagliari dott. Celso	»	74 —	»
51.	Di Pietrantonio Saverio	»	73,68	»
52.	Tenani Aurelio	»	73,55	»
53.	Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
54.	Sardiello dott. Italo	»	73,02	»
55.	Cerruti dott. Carlo	»	72,96	»
56.	Petrillo dott. Alfonso	»	72,43	»
57.	Milano Vito Rocco	»	72 —	»
58.	Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
59.	Milella dott. Michele	»	70,72	»
60.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	70,45	»
61.	Caporusso dott. Domenico	»	70,21	»
62.	Müller Manlio	»	70,16	»
63.	Falconio dott. Diomede	»	69,20	»
64.	Castellaneta dott. Francesco	»	68,72	»
65.	Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
66.	Schiavina dott. Renato	»	67,54	»
67.	Rotondaro dott. Vincenzo	»	66,48	»
68.	Tarabini dott. Ludovico	»	66,45	»
69.	Vena Silvestro	»	65,59	»
70.	Ferri dott. Pasquale	»	65,18	»
71.	Turra Andrea	»	64,96	»
72.	Lemmi Pietro, ex combattente, ufficiale complemento	»	64 —	»
73.	La Sala Luigi, ex combattente	»	64 —	»
74.	Carrozza Vincenzo	»	63,82	»
75.	D'Alimonte dott. Amedeo	»	62,72	»
76.	Caruso dott. Fedele	»	61,09	»
77.	Bussotti dott. Bosone	»	60,69	»
78.	Ricciardelli Nicola	»	60,22	»
79.	Lupis Pietro	»	59,50	»
80.	Vezzani dott. Adolfo	»	59,27	»
81.	Chiaramondia dott. Francesco	»	58,35	»
82.	Atenasio Antonino	»	57 —	»
83.	Pastorello Giuseppe	»	56,66	»
84.	Romano dott. Pasquale	»	55,56	»
85.	Mastrangelo Giovanni	»	54,10	»
86.	Fusco Ernesto	»	53 —	»
87.	Musumeci Umberto	»	52 —	»
88.	Benzi Davide	punti	51 —	su 132
89.	Nicosia dott. Sergio	»	50,74	»
90.	Petronio Bartolomeo	»	46,50	»
91.	Polizzi Umberto	»	44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1374)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Castiglion del Lago (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 settembre 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Castiglion del Lago (Perugia);

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°), vacante nel comune di Castiglion del Lago (Perugia), nell'ordine appresso indicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Sgro dott. Pietro	punti	91,90	su 132
2.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	86,05	»
3.	Iozzi Giovanni	»	85,83	»
4.	Spezia Roberto	»	85,50	»
5.	Zuanni dott. Federico	»	85,42	»
6.	Colotta Francesco Saverio	»	83,66	»
7.	Sisti Vito	»	82,93	»
8.	Pelosi dott. Luigi	»	82,68	»
9.	Valle Mario	»	82,34	»
10.	Giaquinto Annibale	»	82,18	»
11.	Repetti Pietro	»	82 —	»
12.	Monaco dott. Settimio	»	81,96	»
13.	Galli Emilio	»	81,76	»
14.	Di Santo dott. Angelo	»	81,50	»
15.	Rodighiero dott. Rocco Libero	»	81,40	»
16.	Cagnazzo Raffaele	»	81,33	»
17.	Damiani Italo	»	80,66	»
18.	Ferri dott. Raffaele	»	80,55	»
19.	Montauti Antonio	»	80,10	»
20.	Ferraro dott. Domenico	»	79,81	»
21.	Bernardoni Gino	»	79,10	»
22.	Pasqualone Giuseppe	»	78,50	»
23.	Zito dott. Francesco	»	77,70	»
24.	Pieschi dott. Antonio	»	77,64	»
25.	Albrizio Bernardino	»	77,50	»
26.	Del Vecchio Sebastiano	»	77,08	»
27.	Landolfo Giuseppe (coniugato 5 figli, partigiano combattente)	»	77,02	»
28.	Porretti Antonio (coniugato 2 figli, inv. causa servizio)	»	77,02	»
29.	Stagi Ugo	»	77 —	»
30.	Sardella dott. Pasquale	»	76,23	»
31.	Bonfini Umberto	»	76,06	»
32.	Russo Luigi	»	75,33	»
33.	Romano dott. Antonio	»	74,76	»
34.	Napolitano Sebastiano	»	74,50	»
35.	Tovagliari dott. Celso	»	74 —	»
36.	Teramo Antonio	»	73,86	»
37.	Mosele Alessandro	»	73,33	»
38.	Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
39.	Caggiani Filippo	»	72,51	»
40.	Petrillo dott. Alfonso	»	72,43	»
41.	Veronese Vittorio	»	72,33	»
42.	Barbi Egidio	»	72 —	»
43.	Di Pietrantonio Saverio	»	71,68	»

44. Tenani Aurelio . . . punti 71,55 su 132
45. Focanti Ulderico . » 71 — »
46. Milella dott. Michele . » 70,72 »
47. Di Conza dott. Beniamino . . » 70,55 »
48. Ruggieri dott. Angelantonio . » 70,45 »
49. Caporusso dott. Domenico . . » 70,21 »
50. Milano Vito Rocco . . » 70 — »
51. Mastrangelo Domenico . » 69,80 »
52. Castellaneta dott. Francesco » 68,72 »
53. Caimmi dott. Luigi » 67,60 »
54. Falconio dott. Diomede Siro . » 67,20 »
55. Fera Vincenzo . » 66,58 »
56. Schiavina dott. Renato . » 66,54 »
57. Tarabini dott. Ludovico . » 66,45 »
58. Ferrigni dott. Giovanni . . . » 66 — »
59. Vena Silvestro . . » 65,59 »
60. Carrozza Vincenzo . . » 64,32 »
61. La Sala Luigi . . » 64 — »
62. D'Alimonte dott. Amedeo . » 61,72 »
63. Rainone Francesco . » 61,46 »
64. Caruso dott. Fedele . . » 61,09 »
65. Ricci Giuseppe . . . » 61,04 »
66. Ricciardelli Nicola . . » 60,22 »
67. Bussotti dott. Bosone » 60,19 »
68. Bergamini dott. Menelao » 59 — »
69. Chiaramondia dott. Francesco » 57,35 »
70. Atenasio Antonino . » 57 — »
71. Crocetti dott. Ivo . . » 56,68 »
72. Fallone dott. Carmelo . . . » 56,39 »
73. Romano dott. Pasquale . » 54,56 »
74. Belvedere dott. Giuseppe . » 54,36 »
75. Amelio dott. Enrico . . » 54,22 »
76. Mastrangelo Giovanni . . » 54,10 »
77. Rotolo Simone Pietro . » 54,04 »
78. Mele Gregorio . . » 53,50 »
79. Fusco Ernesto » 53 — »
80. Signorini dott. Zeffiro » 51,58 »
81. Cordova Giuseppe (art. 180, legge 27 giugno 1942, n. 851) . » 51 — »
82. Musumeci Umberto . . » 51 — »
83. Lippera Radio . . . » 50,16 »
84. Alessi Carmelo . . » 47,50 »
85. Petronio Bartolomeo » 46,50 »
86. Polizzi Umberto » 44,97 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1536)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 agosto 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Castelvetrano;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Castelvetrano, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentin dott. Antonio punti 82,35 su 132
2. La Bianca dott. Cosimo . » 80,83 »
3. Rianò dott. Enrico . . . » 77,52 »
4. Marzola dott. Ilario . . » 77,08 »
5. De Palo dott. Vittorio . . . » 76,64 »
6. De Lisi dott. Leonardo . . . » 76,02 »
7. Bartholini Emanuele . . . . » 76 — »
8. Succi Cimentini dott. Flobert punti 75,58 su 132
9. Sgrò dott. Pietro . . » 75,40 »
10. Innocenti Pratesi dott. Egidio . . » 75,35 »
11. Manzini dott. Dario . . » 75,31 »
12. Russo Lucarelli Archita . . . » 75,02 »
13. Milioni Arturo . . . » 74,50 »
14. Cantarini dott. Giulio . . . » 73,86 »
15. Di Giovanni Gaetano . . . » 72,66 »
16. Messina dott. Francesco . . . » 71,10 »
17. Stabile dott. Baldassarre . » 70,73 »
18. Di Pilla dott. Giovannangelo . » 70,05 »
19. Di Palma dott. Leucio . . » 69,43 »
20. Spezia rag. Roberto . . . » 68,50 »
21. Ferri dott. Raffaele . . . » 68,05 »
22. Ferraro dott. Domenico . . . » 67,81 »
23. Sardella dott. Pasquale . . . » 67,23 »
24. Di Santo dott. Angelo . . . » 65,50 »
25. De Petris Paolo . . . » 62,50 »
26. Lo Iacono dott. Domenico . . » 58,50 »
27. Alestra dott. Giuseppe . . . » 54 — »
28. Ferrigni dott. Giovanni » 51,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1537)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito del concorso a dodici posti di perito aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato; e le successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1951, registro n. 11, foglio n. 93 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 dicembre 1951, col quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico, del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, registro n. 13, foglio n. 375, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a dodici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere:

1. Bosi Luciano . . punti 16,33 su 20
2. Pasini Giuseppe . . . » 14,33 »
3. Baldassarre Donato . . . . » 13,25 »
4. Magnante Remo . . . . . . » 13 — »

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sopraindicato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1953
Registro n. 1, foglio n. 15

(1373)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria degli idonei del concorso per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione di concorso in data 8 aprile 1952, registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1952, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 141, relativo alla nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 settembre 1952, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami quali risultano dai verbali della Commissione predetta;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, bandito con decreto Ministeriale in data 8 aprile 1952:

1. Maccaferri Luigi . . . punti 14,2
2. Balzano Giuseppe . . . » 13,3
3. Morandi Giorgio . . . » 13
4. D'Isa Biagio . . . » 12,6
5. Fenu Agostino . . . » 11,3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 313

(1393)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visti i propri decreti n. 31195 in data 3 ottobre 1951 e numero 32473 in data 15 ottobre 1951, con i quali è stato indetto il concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali e la graduatoria resa dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1. Bonifazi Giuseppe . . . punti 63,35 su 100
2. Cangemi Ignazio . . . » 62,80 »
3. Angelini Giordano . . . » 62,05 »
4. Valentini Bruno . . . punti 61,65 su 100
5. Topa Domenico . . . » 61,15 »
6. Vignini Cesare . . . » 60,90 »
7. Giretti Filippo . . . » 60,85 »
8. Ferroni Federico . . . » 60,80 »
9. Mazzanti Werther . . . » 60,15 »
10. Banci Zeno . . . » 59,10 »
11. Bartoli Edgardo . . . » 58,90 »
12. Augusti Mario . . . » 58,75 »
13. Leonardi Francesco . . . » 57,80 »
14. Malagoli Alberto . . . » 57,35 »
15. Degano Gastone . . . » 55,35 »
16. Birarelli Benvenuto . . . » 54,80 »
17. Ippoliti Sauro . . . » 54,60 »
18. Menchetti Orlando . . . » 54,30 »
19. Branchini Bruno . . . » 54,25 »
20. Mariani Mario . . . » 54,20 »
21. Marcorelli Giuseppe, combattente . . . » 53,55 »
22. Pierdicca Eugenio . . . » 53,55 »
23. Trabalza Francesco . . . » 53,45 »
24. Palladino Umberto . . . » 53,15 »
25. Mariani Angelo . . . » 53,00 »
26. Pizzi Mario . . . » 52,90 »
27. Bambozzi Domenico . . . » 52,80 »
28. Pasqualini Roberto . . . » 52,50 »
29. Polli Flavio . . . » 52,25 »
30. Soldani Valter . . . » 51,90 »
31. Prati Livio . . . » 51,85 »
32. Gambini Pierino . . . » 51,80 »
33. Melchiorri Cesare . . . » 51,50 »
34. Guizzardi Aristo . . . » 51,45 »
35. Bernardini Giandomenico . . . » 51,30 »
36. Agostino Franco . . . » 50,65 »
37. Milli Fortunato . . . » 50,40 »
38. Recchioni Raoul . . . » 50,25 »
39. Benericetti Valter . . . » 49,80 »
40. Melchiorri Domenico . . . » 49,35 »
41. Pierangeli Pier Angelo . . . » 49,25 »
42. Lombardi Michele . . . » 48,60 »
43. Giuntini Giulio . . . » 48,30 »
44. Montani Ferruccio . . . » 47,95 »
45. Ricci Alberto . . . » 47,80 »
46. Cianca Bruno . . . » 47,10 »
47. Manna Gabriele . . . » 46,65 »
48. Annunziata Francesco . . . » 46,55 »
49. Possenti Luigi . . . » 46,25 »
50. Lagioia Michele . . . » 46,00 »
51. Bischi Giuseppe . . . » 45,90 »
52. Marini Renato . . . » 45,65 »
53. Ambrosini Elio . . . » 44,50 »
54. Cristiani Innocenzo . . . » 44,40 »
55. Caffarra Francesco . . . » 40,85 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed all'albo dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 febbraio 1953

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 6851 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1950;

Veduto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Veduto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata in legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno rispettivamente indicata:

Giretti dott. Filippo, invalido di guerra: Ostra Vetere (1ª condotta);

Trabalza dott. Francesco, invalido di guerra: Camerano (1ª condotta);
Bonifazi dott. Giuseppe: Montemarciano (2ª condotta);
Cangemi dott. Ignazio: Santa Maria Nuova;
Angelini dott. Giordano: Senigallia (condotta di Roncitelli);
Valentini dott. Bruno: San Marcello;
Topa dott. Domenico: Ostra Vetere (2ª condotta);
Vignini dott. Cesare: Offagna-Osimo (condotta consorziale);
Ferroni dott. Federico: Maiolati Spontini (1ª condotta);
Mazzanti dott. Werther: Genga-Stazione;
Banci dott. Zeno: Serra San Quirico (condotta di Castellaro).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 febbraio 1953

Il prefetto: DONADU

(1413)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 8 novembre 1952, n. 32805, approvante la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia, indetto col decreto n. 3526 del 7 febbraio 1951;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Ugo Boffa è nominato ufficiale sanitario del comune di Venezia.
Il predetto dovrà, a pena di decadenza, assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione della nomina.
Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e pubblicato agli albi della prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 24 febbraio 1953

Il prefetto: PERUZZO

(1257)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario igienista presso il comune di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 79951 Div. 3/1 del 31 ottobre 1951, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario igienista presso il comune di Milano;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, dai quali risulta che dei concorrenti presentatisi al concorso, soltanto cinque sono risultati idonei;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario igienista presso il comune di Milano;

1. Sala Elio	punti	129,150	su 200
2. Mantovani Mario	»	125,000	»
3. Sagrada Domenico	»	120,375	»
4. Bergonzi Pierino	»	119,875	»
5. Dacomo Annoni Angelo	»	118,755	»

Milano, addì 6 marzo 1953

Il prefetto: CAPPA

(1408)

PREFETTURA DI TARANTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 30994 e n. 31021, in data 6 dicembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 1977-Vet., in data 26 gennaio 1952, e sono stati designati i vincitori dei posti messi a concorso;
Vista la nota, in data 12 febbraio 1953 del sindaco del comune di Crispiano, dalla quale risulta che il dott. Vincenzo D'Adorante non ha assunto servizio nel termine stabilito e che, pertanto, è da considerarsi rinunciatario alla condotta veterinaria del Comune stesso;
Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dottor Pietro Lucio Rosa, interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunciatario, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Lucio Rosa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune di Crispiano.

Taranto, addì 6 marzo 1953

Il prefetto: GATTA

(1318)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero in data 9 dicembre 1952, riguardante la dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951;
Viste le rinuncie pervenute da alcuni vincitori;
Visto l'art. 26 del Regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui in premessa, compresi nella graduatoria di merito, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Rimoldi dott. Arturo, condotta consorziale di Lecco ed uniti;
2) Salvadè dott. Angelo, condotta consorziale di Mariano Comense ed uniti;
3) Molteni dott. Luciano, condotta consorziale di Domaso ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 marzo 1953

Il prefetto: GAIA

(1453)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti n. 26096 e n. 22433 in data 27 ottobre 1952, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei ai posti di condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1951 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Considerato che i dottori Branzini Daniele e Pedroni Gian Luigi hanno rinunziato alla nomina per le condotte di Taino e Lonate Ceppino;

Ritenuto che, in base alla graduatoria di merito, i dottori Bonenti Teodoro e Fertitta Francesco hanno diritto alla nomina rispettivamente per la condotta consorziale di Taino e per la condotta di Lonate Ceppino;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonenti Teodoro è assegnato, quale titolare, alla condotta medica consorziale di Taino ed il dott. Fertitta Francesco alla condotta di Lonate Ceppino.

I sindaci dei Comuni sopraindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 16 marzo 1953

Il prefetto: VINCENTI

(1581)

PREFETTURA DI SAVONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 11 dicembre 1952 con il quale si provvedeva alla proclamazione dei vincitori delle sedi veterinarie vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le rinunzie presentate dai concorrenti dott. Perrone Alfredo e dott. Agosto Valerio per la sede consorziale di Vado Ligure-Noli-Quiliano-Bergeggi-Vezzi Portio-Spotorno, nonchè la rinuncia presentata dal dott. Barbero Giovanni per la sede consorziale di Andora-Stellanello-Testico-Laigueglia;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dai candidati Barbero Giovanni e Boragine Ugo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori dalle sedi a fianco di ciascun nominativo indicato.

Barbero dott. Giovanni: Consorziale Vado Ligure-Noli-Quiliano- Bergeggi-Vezzi Portio-Spotorno;

Boragine dott. Ugo: Andora-Stellanello-Testico-Laigueglia.

Savona, addì 13 marzo 1953

Il prefetto: MARCONCINI

(1476)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Alpi Cleofe veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Senorbì; l'ostetrica Falcai Paola veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Riola Sardo; l'ostetrica Licheri Efisina veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Armungia; l'ostetrica Zara Raimonda veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gesico;

Considerato che le ostetriche Alpi Cleofe, Falcai Paola, Licheri Efisina e Zara Raimonda sono state dichiarate rinunciatarie alle sedi rispettivamente loro assegnate;

Vista la graduatoria del concorso e l'ordine delle sedi richieste in preferenza dalle singole concorrenti:

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 64028 dell'11 settembre 1952 l'ostetrica Licheri Efisina, residente a Cagliari Clinica Sant'Anna, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Senorbì; l'ostetrica Manetti Anna, residente a Orosei, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Riola Sardo; l'ostetrica Martinu Emilia, residente a Villaspeciosa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Armungia; l'ostetrica Chiossi Antonietta, residente a Morgongiori, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gesico.

I sindaci di Senorbì, Riola Sardo, Armungia e Gesico sono incaricati della esecuzione del presente decreto per quanto rispettivamente di competenza.

Cagliari, addì 16 marzo 1953

Il Prefetto.

(1582)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 29 novembre 1952, n. 59449, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria consorziale di Cervasca-Vignolo è rimasta vacante di titolare per l'opzione per altra sede del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Veglia Francesco, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cervasca-Vignolo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio. L'Amministrazione consorziale, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 5 marzo 1953

Il prefetto: JOANNIN

(1353)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.